

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EUROPEAN GOLF CLUB

Art. 1 Denominazione

1. E' costituita, ai sensi degli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica European Golf Club".
2. L'Associazione è retta dalle disposizioni del presente statuto e dalle relative norme regolamentari, nonché dalle norme di legge vigenti in materia.
L'Associazione ha sede in Ispra (Va) presso il CCR (Centro Comune di Ricerca) ed ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 Scopo

1. Scopo dell'Associazione è di promuovere, a livello dilettantistico ed amatoriale, la diffusione del gioco del golf.
2. In particolare, ed a mero titolo esemplificativo l'Associazione provvederà:
 - a. all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche in campo golfistico compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del gioco del golf;
 - b. al coordinamento delle attività degli associati (Soci), che interessino comunque lo svolgimento di ogni attività inerente al gioco del golf;
 - c. a fornire agli associati un'adeguata assistenza secondo le modalità fissate nei regolamenti;
 - d. a curare la gestione a fine sportivo del gioco del golf e delle relative strutture site in Via Esperia a Ispra (Va) nonché delle attrezzature sportive e ricreative in esso realizzate, di cui ha la disponibilità in via continuativa ed esclusiva;
 - e. ad accettare, impegnando a conformarsi, nonché applicare le norme statutarie e regolamentari nonché le direttive del CONI e della Federazione Italiana Golf ("FIG");
 - f. a riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG;
 - g. a rispettare il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo, nonché il principio di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive;
 - h. ad osservare il principio della gratuità delle cariche sociali;
 - i. al pagamento delle quote di affiliazione e di rinnovo della affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio federale.
3. L'Associazione potrà altresì:
 - a. aderire ad accordi, stipulare convenzioni con agenzie ed enti pubblici a carattere locale, nazionale od anche internazionale, con cooperative e con associazioni di categoria ;
4. In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi causa il patrimonio dovrà essere devoluto ai fini sportivi ad altra Associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta del pari per Legge.
Il Club aderisce allo Statuto delle Associazioni Sportive della Comunità Europea.

Art. 3

Lo Statuto dell'Associazione, inoltre, deve garantire il rispetto del principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e

pari opportunità, in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato C.I.O., e del CONI.

Art. 4 Durata e natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha durata indeterminata ed è apolitica.

Art. 5 Sede

L'Associazione ha sede in Via Esperia 467 - 21027 Ispra (Va)
Il domicilio degli Associati è quello risultante dalla domanda d'iscrizione e/o da successive comunicazioni scritte.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- le quote associative annue
- i contributi specifici per corsi e prestazioni in genere
- eventuali fondi di riserva da costituirsi con eccedenze di bilancio
- eventuali erogazioni o donazioni effettuate da privati o enti
- ogni altro provento che concorra ad incrementare l'attivo sociale

La gestione finanziaria del sodalizio avviene entro i limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea; il Consiglio Direttivo può però, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare spese anche al di fuori di quanto previsto purchè preventivamente deliberate a maggioranza del Consiglio stesso.

Art. 7 Divieti

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 Categorie

1. Condizione indispensabile per essere Associato dell'Associazione, come prevede lo Statuto della Federazione Italiana Golf, è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. L'Associazione deve provvedere al tesseramento di tutti i propri soci presso la F.I.G., secondo le norme regolamentari federali.
3. Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, i Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Soci Fondatori
- c. Soci Ordinari
- c. Soci ad honorem

a. Soci Fondatori sono coloro che, sono intervenuti nella fase costitutiva dell'associazione. I soci "Fondatori" non pagano di regola, alcuna quota associativa, salvo che il Consiglio Direttivo deliberi diversamente in virtù di particolari esigenze finanziarie del sodalizio.

b. Soci Ordinari sono coloro che si dichiarano disponibili a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione: essi versano nelle casse del sodalizio la quota d'iscrizione e le altre quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.

c. Soci "ad honorem" sono le persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito in modo particolarmente efficace allo sviluppo dell'Associazione o che si siano distinte per particolari meriti in campo sportivo, culturale o sociale ; essi sono nominati dal Consiglio Direttivo. Tali soci non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

L'iscrizione a ciascuna categoria comporta per l'Associato l'onere di pagamento annuale della relativa quota d'iscrizione.

Art. 9 Nuovi Associati

1. L'accettazione di nuovi Soci è di competenza del Consiglio Direttivo e verrà comunicata anche verbalmente agli aspiranti Soci i quali, fino a tale momento, non potranno frequentare la sede sociale né svolgere l'attività del sodalizio.

2. Le domande presentate da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, devono essere controfirmate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

3. Il Consiglio Direttivo esamina le domande, anche alla luce di eventuali osservazioni degli Associati, al fine di verificare se vi siano cause di inammissibilità all'Associazione, quali precedenti penali, notorio ovvero reiterato comportamento scorretto morale, civile e sportivo.

4. Decorsi 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione del socio anche tramite "silenzio -assenso"; nel caso di rifiuto ne viene data la comunicazione al richiedente senza l'obbligo di motivazione del provvedimento.

Art. 10 Diritti e doveri degli Associati

1. Le norme interne dell'Associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

2. Gli Associati hanno tutti i diritti e i doveri che loro competono per l'appartenenza all'Associazione, in modo particolare: il diritto di voto nelle Assemblee; il diritto di essere eletti negli organi dell'Associazione; il dovere di contribuire mediante il pagamento della quota annuale alle spese d'esercizio; il dovere di contribuire al pagamento del passivo "pro quota" in caso di scioglimento dell'Associazione; il dovere di rispettare l'eventuale Regolamento interno.

3. Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Art. 11 Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo puo' prendere a carico degli associati che diano prova di disinteresse della vita del sodalizio o che tengano contegno riprovevole, sia in questioni societarie che esterne, i seguenti provvedimenti :

- a) ammonizione ;
- d) deplorazione ;
- c) esclusione temporanea dell'attività e delle cariche sociali;
- d) radiazione.

Art. 12 Quote annuali di iscrizione all'Associazione

1. Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale d'iscrizione all'Associazione, il cui ammontare, in funzione della categoria di appartenenza dell'Associato, è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Dette quote devono essere versate presso la sede dell'Associazione in un'unica soluzione entro il 31 (trentuno) gennaio d'ogni anno, a valere per l'anno di esercizio in corso che ha avuto inizio il primo gennaio, come specificato nell'articolo successivo.

Art. 13 Recesso e cancellazione dell'Associato

1. L'anno di esercizio decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.

La qualità dell'associato si perde per dimissioni, da comunicare al Presidente per mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decesso, morosità o radiazione; nelle suddette ipotesi esso decade anche automaticamente dalle cariche conferitegli. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo mentre la radiazione verrà sancita dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata dal Presidente dell'Associazione.

Le dimissioni volontarie, comunicate a mezzo raccomandata, non esonerano il socio dagli impegni assunti per l'esercizio in corso.

Art. 14 Ospiti

1. Gli Associati possono ospitare nel Circolo i loro parenti od amici, secondo le norme stabilite dal Regolamento, in relazione anche alla capienza ed alla disponibilità dei locali e dei servizi.

2. Il Consiglio Direttivo determina le norme in base alle quali persone diverse dagli Associati possono accedere al Circolo.

Art. 15 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Tutte le cariche dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito, salvo le eventuali indennità consentite dall'art. 7.5.2. dei Principi fondamentali del CONI ed. 2009 e successive modifiche

Art. 16 Requisiti

1. Possono ricoprire cariche dell'Associazione gli Associati in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto la maggiore età;
- non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione Sportiva Nazionale o degli organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1 (uno);
- essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
- avere un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
- non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, se coordinato e continuativo, con l'Associazione.

2. Non possono ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo gli Associati che ricoprono una analoga carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN o DSA se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 17 Assemblea degli Associati

1. L'assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione e le deliberazioni assunte dall'assemblea stessa, in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea degli Associati è sovrana a deliberare su tutto quanto rappresenta la vita dell'Associazione. In particolare:

- a. proclama il risultato delle elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti ;
- b. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sul Bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- c. delibera su eventuali modifiche da introdurre nel presente statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e conseguente modalità della sua liquidazione, nonché sulla destinazione dell'eventuale attivo a finalità sportive come previsto dai successivi artt. 21 e 40;
- d. delibera su ogni altra questione e problema che siano sottoposti al suo esame, ad eccezione di quanto relativo a materie riservate dal presente Statuto agli altri organi dell'Associazione.

Art. 18 Convocazione dell'assemblea degli Associati

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e l'eventuale ratifica del risultati delle elezioni degli organi dell'Associazione nonché, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata proveniente da almeno un terzo degli Associati, ovvero su

richiesta scritta e motivata di tanti Associati Fondatori che rappresentino almeno un terzo degli iscritti a questa categoria.

2. L'assemblea può essere indetta in prima ed in seconda convocazione con avviso da affiggere sulla bacheca dell'associazione presso gli impianti sportivi almeno 20 (venti) giorni prima della riunione, oppure in alternativa da spedirsi a mezzo posta ordinaria, o telefax o posta elettronica a tutti gli Associati aventi diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; l'avviso deve riportare l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 19 Partecipazione all'assemblea degli Associati.

1. Possono intervenire alle Assemblee tutti gli Associati che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, in regola con il versamento della quota annuale.
2. E', viceversa, preclusa la partecipazione a chiunque sia stata inflitta una sanzione disciplinare di sospensione in corso di esecuzione.
3. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
4. Ogni Associato può rappresentare, per delega scritta e purché non appartenga al Consiglio Direttivo e al Collegio dei revisori dei conti o non sia un dipendente dell'Associazione, non più di altri due Associati e può, quindi, votare in loro vece.
5. A ciascun Associato spetta il diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 20 Svolgimento dell'assemblea degli Associati

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci ovvero, in loro assenza, dal soggetto designato dall'assemblea stessa.
2. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Associato. Di ogni assemblea si deve redigere regolare verbale, da inserire in apposito registro, firmato dal presidente e dal Segretario.
3. Le votazioni si svolgono, su decisione del Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta. Quest'ultima modalità deve essere adottata, inoltre, se richiesta da un quarto dei presenti.

Art. 21 Validità dell'assemblea dei soci

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare.

La seconda convocazione può essere indetta, con il medesimo avviso, ma non meno di un'ora dopo la prima.

Sia in prima che in seconda convocazione le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il verbale di ogni assemblea, predisposto a cura del Segretario, deve restare affisso presso la sede sociale per almeno 20 giorni dalla data dell'assemblea.

Art. 22 Competenze dell'assemblea dei soci

1. I compiti dell'Assemblea sono :

- a) Nominare di volta in volta il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
- b) Approvare il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo
- c) Procedere alle elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente qualora sia scaduto il termine del mandato;
- d) decidere sulla revoca del Consiglio Direttivo qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione
- f) Discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 23 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea ordinaria.
 2. Il Consiglio Direttivo si insedia con la proclamazione da parte dell'assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per quattro anni.
 3. Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
 5. La perdita della qualifica di Associato provoca la contestuale decadenza da qualsiasi carica dell'Associazione.
 6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta venga richiesto da almeno tre suoi membri.
 7. Le deliberazioni sono valide quando siano presenti, oltre al Presidente o chi ne fa le veci, almeno tre Consiglieri: esse sono assunte a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 8. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i Revisori dei conti. Possono, inoltre, intervenire, senza diritto di voto, persone la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente, anche su proposta di un Consigliere.
 9. I Membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, siano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono dalla carica a loro attribuita.
 10. Il Tesoriere sovrintende alle finanze dell'Associazione.
 11. Il Tesoriere ha la specifica responsabilità della cassa e di ogni altra operazione contabile e redige le proposte di Bilancio che sottopone al Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo provvede ad indire le elezioni per la nomina del Presidente, del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 24 Consiglio Direttivo: decadenza

1. Il Consiglio direttivo decade:
 - a) per impedimento definitivo del Presidente;
 - b) per dimissioni del Presidente;
 - c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri;
2. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

3. Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, vi sarà la decadenza immediata di quest'ultimo e del Consiglio Direttivo. Al Vice Presidente, a termini dell'art. 28, spettano tutti gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, compreso il potere di indire le elezioni, secondo le modalità previste dall'art. 22, entro il termine di 30 (trenta) giorni.

4. Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente, vi sarà la decadenza immediata dalla carica di quest'ultimo e del Consiglio, i quali provvederanno, comunque ed unitamente, agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea straordinaria nei termini indicati al precedente comma. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente durante la prorogatio, sarà il Vice Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, ad espletare l'ordinaria amministrazione.

5. Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri, vi sarà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, il quale provvederà agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione ed alla successiva indizione delle elezioni nei termini indicati nel terzo comma.

Art. 25 Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di gestione e amministrazione dell'Associazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente statuto all'assemblea degli Associati.

2. Esso può delegare di volta in volta parte dei propri poteri a taluno dei suoi membri o a terzi.

3. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. delibera sulle domande di ammissione degli associati ;
- b. determina l'ammontare della quota annuale di iscrizione;
- c. provvede ad indire le elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Associazione;
- d. stabilisce, nel rispetto delle norme riportate all'art. 22, le modalità per la presentazione delle candidature alle cariche dell'Associazione e per lo svolgimento delle elezioni ;
- e. delibera sulla stipulazione di qualsiasi contratto e in particolare su quelli relativi ad accordi, collaborazioni, regolamenti con la Società, per la migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- f. determina eventuali iniziative promozionali;
- g. nomina annualmente gli Associati ad honorem;
- h. esamina le domande di ammissione presentate dagli aspiranti nuovi Associati per verificare l'assenza di cause di inammissibilità all'Associazione, provvedendo a comunicare per iscritto all'aspirante nuovo Associato l'ammissione o meno all'Associazione stessa;
- i. provvede al normale andamento dell'Associazione, alla gestione del suo patrimonio, all'amministrazione, curando gli incassi ;
- h. stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l'uso e l'esercizio degli impianti, determinando le epoche di apertura e chiusura delle stagioni sportive nel corso dell'anno di esercizio, nonché le delimitazioni delle aree per l'esercizio del gioco;
- o. provvede alla predisposizione delle norme di funzionamento dei servizi della sede dell'associazione nonché dei regolamenti;
- q. predispone obbligatoriamente il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre altrettanto obbligatoriamente all'approvazione dell'assemblea degli Associati;

Art. 26 Presidente

Il Presidente del sodalizio è nominato dall'Assemblea dei Soci. Egli è anche il Presidente del consiglio Direttivo.

La rappresentanza legale dell'Associazione è devoluta al Presidente, a cui spetta la firma sociale. Esso può aprire conti correnti e fare operazioni bancarie e postali in nome dell'Associazione e può rilasciare procure. Il presidente dispone per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 27 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza od impedimento, con i medesimi poteri attribuiti allo stesso, od in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato.

2. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne prende la carica ed il Consiglio Direttivo, una volta ricostitutosi secondo quanto previsto all'art. 24, provvede all'elezione fra i suoi membri di un nuovo Vice Presidente.

Art. 28 Durata delle Cariche Sociali

Il Presidente, Il Vice - Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di decadenza della carica, per qualunque motivo, di uno o più Consiglieri, viene integrato in carica il primo dei Consiglieri non eletti alla precedente elezione, e via di seguito; i nuovi membri rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, deve essere convocata l'Assemblea degli Associati.

Art. 29 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si insedia con la proclamazione da parte dell'assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per quattro anni. Si compone di due membri.

2. I Revisori possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e non possono essere parenti o affini del Presidente e dei Consiglieri entro il quarto grado.

Art. 30 Attività del Collegio dei Revisori

1. I Revisori assistono alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, esercitano il controllo contabile (2409 c.c.) e di legittimità della gestione economica finanziaria della Associazione ed hanno il compito di controllare il documento revisionale di bilancio di esercizio, la contabilità e qualsiasi altro atto in cui vi è una partecipazione, anche indiretta, della Associazione.

2. Della loro attività i Revisori rendono edotti gli Associati, presentando una propria relazione all'assemblea annuale.

Art. 31 Esercizio finanziario e gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa e finanziaria della Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo ed è disciplinata da apposito regolamento.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, deliberato dal Consiglio Direttivo nei termini e con le modalità previste dalla legge, con il rispetto del principio di trasparenza.
3. Il Consiglio Direttivo, nei termini e con le modalità previste dalla legge è competente altresì a deliberare annualmente il bilancio consuntivo della Associazione, redatto nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei conti, con il rispetto del principio di trasparenza.

Art. 32 Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento purché le relative deliberazioni di modifica od integrazione dell'assemblea siano adottate con i quorum previsti.

Art. 33 Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. La proposta di scioglimento della Associazione può essere presentata soltanto all'Assemblea straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto, che in tale ipotesi dispongono di un solo voto.
3. Tale Assemblea è valida con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto sia in prima sia in seconda convocazione.
4. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della Associazione sono necessari almeno i tre quarti dei voti spettanti ai sensi del primo comma a tutti gli aventi diritto di voto sia in prima sia in seconda convocazione.
5. Il residuo del patrimonio, e/o dei fondi delle riserve che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto a fini sportivi ad organismi associativi con finalità analoghe agli scopi istituzionali dell'Associazione retta dal presente statuto, sempre che la legge non disponga diversamente.

Art. 34 Norma Residuale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti ed ai principi generali all'ordinamento giuridico.

Art. 35 Spese

Imposte e spese della presente scrittura e delle dipendenti formalità sono a carico dell'associazione.


Art. 36 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della federazione Italiana Golf riguardanti le strutture affiliate o aggregate (Circoli) e le norme del codice civile.


S P R A 31-05-2013

Il Presidente

Prof. Luigi Turetta



Registato a Carifido, il
 al N. 1013 Serie 2a
 Esig. Euro CENTRO E SOANTO
 € 161,00 di cui Euro €



PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Antonio Rossi
 IL FUNZIONARIO
Rossi Antonio